

ALLEGATO B - PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI DI VALENZA AMBIENTALE

N. PROGRESSIVO	AREA R.A.P.	PROPONENTE	OSSERVAZIONE	SINTESI RICHIESTA	CONTRODEDUZIONE	ESITO VALUTAZIONE	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
1	AREA 028	ONGARO LORENA, ONGARO GIORDANA, ZENERE ANGELINA	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede l'aumento dell'area già consentita edificabile con atto d'obbligo n. 28.	L'osservazione è accolta a seguito della verifica positiva della consistenza dell'area boscata con sottoscrizione di un nuovo atto d'obbligo.	ACCOLTA Viene modificata la cartografia ampliando la zona residenziale	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 028 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/047, accertata la reale consistenza dell'area boscata in sede di accoglimento, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
2	AREA 072 – BASSANO	LINO ANTONIO RUARO, NEREA GIUSEPPINA BATTISTIN, PIZZATI BENIAMINA, FORNATA ROBERTO FRANCO	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede che il terreno sia classificato da edificabile ad agricolo.	L'osservazione viene accolta eliminando l'area di perequazione 5 di via Novegno. Di conseguenza il terreno viene classificato come agricolo.	ACCOLTA Viene modificata la cartografia riclassificando l'intera area di Perequazione n. 5 in area agricola	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 072 del R.A.P. Data la previsione urbanistica che prevede la riclassificazione da "Zona residenziale di perequazione" (in sede di PI adottato) a "Territorio agricolo" (in sede di proposta di PI controdedotta), è stata valutata l'assenza di rilevanti effetti ambientali in quanto l'area non verrà modificata dall'attuale uso reale del suolo, se ne attesta pertanto la coerenza.
3	AREA 074 – NOVE SETTEMBRE e AREA 074bis PR18/012	BATTISTIN ROSELLA, BATTISTIN GIOVANNI	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede la modifica dell'area di perequazione 17, di difficile realizzazione perché manca l'accordo tra i proprietari coinvolti. L'osservazione propone due diverse ipotesi, entrambe prevedono di estendere la zona residenziale di completamento adiacente fino a comprendere, tutto o in parte, il lotto di proprietà. Inoltre si chiede la trasformazione di parte dell'area in verde privato.	L'osservazione viene accolta in quanto in continuità con la zona limitrofa. Si modifica l'area richiesta da perequazione a zona B. Inoltre si accoglie la trasformazione dell'area da perequazione a verde privato come da richiesta.	ACCOLTA Viene modificata la cartografia classificando la zona richiesta in zona residenziale e verde privato, scorporandola dalla perequazione	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 074 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/012, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
4	AREA 081 – PR18/003	SOLDA' ANDREA	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede la modifica in ampliamento della perimetrazione del nucleo rurale di C.da Predelle e la classificazione di un'area adiacente (nel PI adottato indicata come agricola) a spazio verde da conservare. Osservazione integrata con la planimetria con definiti gli spazi soggetti a modifica (prot. n. 27513 del 03/08/2018).	Dopo aver verificato con il richiedente i contenuti dell'osservazione, essa viene accolta estendendo il perimetro della Contrada Predelle fino a comprendere la sola parte indicata nell'integrazione.	ACCOLTA Viene modificata la cartografia ampliando la zona Nuclei Rurali	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 081 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/003, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
5	AREA 082 – PR18/018	VISONA' DALLA POZZA LINO	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede una deroga al confine stradale per realizzare una struttura coperta per la protezione del fieno e si chiede di individuare una zona edificabile dove realizzare edifici funzionali alla conduzione del fondo	L'osservazione viene accolta trasformando la zona interessata da agricola ad area di completamento di nucleo rurale "Rc" con specifica normativa per permettere l'edificazione di manufatti a fini agricoli, con esclusione di quelli residenziali. Si propone quindi di inserire il comma 5 all'art. 100 che si riporta di seguito: 5. L'ambito adiacente al nucleo rurale denominato "Contrada Pozza" e corrispondente ai mapp. 215-388 fg 38, è destinato alla realizzazione esclusivamente di manufatti da utilizzare ai fini agricoli con esclusione di ogni altra destinazione d'uso compresa quella residenziale. La realizzazione di eventuali tunnel agricoli deve essere dimostrata da apposito Piano di sviluppo aziendale da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e dovranno essere rimossi al cessare dell'attività agricola. Tali manufatti possono essere realizzati in deroga ai limiti di superficie e volume richiamati ai commi precedenti del presente articolo.	ACCOLTA Viene modificata la cartografia inserendo l'area oggetto di richiesta come zona di completamento dei Nuclei Rurali e viene inserita la normativa specifica all'Art. 100 comma 5	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 082 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/018, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
6	AREA 083 – PR18/004	CAVION GIANLUCA	Osservazione pervenuta da privati	Si richiede che l'area attualmente classificata come agricola sia riconosciuta come zona di completamento di nucleo rurale in modo da ricavare un'area destinata alla sosta dei mezzi e realizzare i manufatti per il ricovero degli stessi. Osservazione integrata (prot. n. 28031 del 08/08/2018) in applicazione dell'articolo 168 delle NTO del PI si allega la relazione geologica comprovante che l'area ricade in terreno idoneo a condizione.	L'osservazione viene accolta parzialmente ammettendo la possibilità di realizzazione di parcheggio a raso con esclusione di ogni nuova edificazione debitamente inserita nel contesto della contrada in quanto l'area ricade in fascia di vincolo fluviale e zona rossa. L'area è adiacente a una zona già individuata come nucleo rurale, pertanto si propone la trasformazione di parte del mappale 453 e parte del mappale 6 appoggiandosi alla curva di livello e al limite dell'area boscata. Si propone quindi di inserire il comma 6 all'art. 100 che si riporta di seguito: 6. L'ambito adiacente al nucleo rurale denominato "Zanchi di Novale" corrispondente a parte dei mappali 6 e 453 del foglio 6 di Novale è destinato a parcheggio a raso con esclusione di ogni nuova edificazione. L'opera dovrà essere correttamente inserita nel contesto della contrada integrando con eventuali parti a verde.	PARZIALMENTE ACCOLTA Modificando la cartografia classificando l'area come ampliamento di nucleo rurale e inserendo il comma n. 6 dell'art. 100	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 083 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/004, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, per attestarne la coerenza si ritiene necessario confermare la perimetrazione di area geologicamente non idonea, rilevando che la realizzazione del solo parcheggio (senza alcuna nuova edificazione) è ammessa dall'art. 22, c. 5 delle NTA del PATI.
7	AREA 084 – PR18/014	PIANA MAURO, FACCIN MATTEO, PIANA FEDERICA	Osservazione pervenuta da privati	Si richiede l'estensione dell'area già edificabile (B – 2.0) sempre nel terreno di proprietà avendo la necessità di realizzare un portico/pensilina per il ricovero delle autovetture.	L'osservazione viene accolta ampliando la zona B2.0-428 come da richiesta.	ACCOLTA Viene ampliata la zona edificabile come da richiesta	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 084 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/014, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
8	AREA 085 – PR18/031	PELLIZZARI PAOLO	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede l'ampliamento del nucleo rurale che attualmente interessa il mappale 539 a tutto il mappale 824 che rappresenta di fatto pertinenza esterna del fabbricato.	L'osservazione viene accolta ampliando il perimetro del nucleo rurale come da richiesta.	ACCOLTA Viene ampliata la perimetrazione della zona Nuclei Rurali come da richiesta	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 085 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/031, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
9	AREA 086 – PR18/023	CROSARA LUCIANA CATERINA	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede che il terreno classificato come verde privato sia trasformato in area edificabile e disciplinato come zona di Completamento.	L'osservazione viene accolta in quanto in continuità con le zone adiacenti. Si modifica l'area da verde privato a residenziale di tipo B.	ACCOLTA Viene modificata la destinazione d'uso del terreno da verde privato a residenziale	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 086 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/023, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.

ALLEGATO B - PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI DI VALENZA AMBIENTALE

N. PROGRESSIVO	AREA R.A.P.	PROPONENTE	OSSERVAZIONE	SINTESI RICHIESTA	CONTRODEDUZIONE	ESITO VALUTAZIONE	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
10	AREA 087 – PR18/046	LORENA ONGARO, ZORDAN RENATO	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede l'allargamento dell'area edificabile B1.5.	L'osservazione viene accolta in quanto trattasi di modesto ampliamento della zona B1.5-430.	ACCOLTA Viene ampliata la zona residenziale come da richiesta	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 087 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/046, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
11	AREA 088 – PR18/083	VENCO GIANNI	Osservazione pervenuta da privati	Si richiede la trasformazione della zona agricola da E2.A in E4.1.	L'osservazione viene accolta ampliando il limite di nucleo rurale.	ACCOLTA Viene ampliato il limite del Nucleo Rurale	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 088 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/083, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
12	AREA 089 – PR18/029	CITTADINI DI VIA BUCCHINI, MASTINI MINIERA E VIA GIOBERTI DI MAGLIO DI SOPRA	Osservazione pervenuta da privati	Si chiede l'allargamento di un tratto di strada con realizzazione di un marciapiede e di un parcheggio pubblico.	L'osservazione viene parzialmente accolta confermando parte delle previsioni già contenute nel precedente Piano con la realizzazione del collegamento viario tra via Ferrighi e via Bucchini. Non viene accolta la previsione di allargamento e realizzazione del marciapiede in via Mastini Miniera la quale potrà essere realizzata con una futura procedura di Opera Pubblica.	PARZIALMENTE ACCOLTA Viene indicata la nuova strada di progetto già precedentemente individuata dal PRG con valore di PI, mentre non viene previsto l'allargamento stradale di via Mastini Miniera	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 089 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/029, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.
13	AREA 090 – PR18/117	CASTAGNA FABIO	Osservazione pervenuta da privati	Si richiede l'ampliamento del perimetro del nucleo rurale in previsione di un ampliamento dell'abitazione in quanto quest'ultima è proprio adiacente al perimetro stesso.	L'osservazione viene accolta ampliando il perimetro della Contrada Croce di Santa Maria come richiesto.	ACCOLTA Viene ampliato il limite del Nucleo Rurale	L'area è già stata valutata nella configurazione di PI controdedotto con la Scheda di valutazione ambientale n. 090 del R.A.P. Data la previsione urbanistica richiesta dall'osservazione PR18/117, verificata la congruenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale attualmente in vigore, se ne attesta la coerenza.

ALLEGATO B - PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI DI VALENZA AMBIENTALE

N. PROGRESSIVO	AREA R.A.P.	PROPONENTE	OSSERVAZIONE	SINTESI RICHIESTA	CONTRODEDUZIONE	ESITO VALUTAZIONE	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
14	N.T.O.	Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Osservazione d'Ufficio - Punto n. 1 -	Si chiede di integrare l'art. 84 (norme per le zone omogenee "PER" residenziali di perequazione) con la precisazione che l'obbligo di cessione e/o realizzazione di opere pubbliche deve essere ottemperato contestualmente alla attuazione del PUA. Qualora l'Amministrazione intenda acquisire e realizzare le opere pubbliche senza attendere il PUA, potrà essere concordata la cessione gratuita delle aree necessarie rimanendo a carico dell'Amministrazione l'onere di realizzazione. In assenza di accordo e, quindi, dovendo ricorrere alla procedura di esproprio le spese sostenute dovranno essere compensate all'interno del PUA.	<p>Si propone la modifica dell'articolo come segue: Art. 84 Norme per le zone omogenee "PER", residenziali di perequazione 1. Il PI individua le zone omogenee C2 soggette ai meccanismi della perequazione urbanistica. 2. Tali zone sono articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione. Gli ambiti possono riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorrono alla organizzazione di parti di città o di quartiere secondo un progetto coordinato. 3. A ciascun ambito di perequazione urbanistica, individuato con apposita numerazione, è dedicata una scheda di progetto, facente parte degli elaborati cartografici di PI, nella quale sono individuati i "Parametri per l'Attuazione" e le "Prescrizioni" con cui si definisce: - la superficie territoriale comprensiva delle aree edificabili e delle eventuali aree da cedere come standard primario e/o secondario è determinata da rilievo planimetrico. Qualora questa non corrispondesse alla superficie misurata graficamente sulla planimetria del PI si considera valido il rilievo; - il volume edificabile e l'indice territoriale, nel caso di discordanza tra i due valori si applica l'indice territoriale; - le aree destinate a cessione e le superfici e volumi destinati ad edilizia residenziale pubblica. I valori riportati sono da ritenersi come minimi e assolvono agli obblighi derivanti dai "Criteri per la stima del beneficio pubblico (art.6 L.R. 11/2004 artt.14 e 16, comma 4 lettera D Ter DPR 380/01) dei quali l'Amministrazione si è dotata. 4. Gli indici di edificabilità territoriale attribuiti nel PI, sono individuati per ciascun ambito di perequazione nella relativa scheda di progetto di cui al comma 3. 5. L'indice di edificabilità territoriale (It) attribuito alle varie aree all'interno di ciascun ambito di perequazione urbanistica dà luogo alle rispettive quantità di volume edificabile, le quali concorrono tutte alla formazione del volume totale edificabile dell'ambito. Il volume totale, così ottenuto, viene ubicato in maniera indipendente dalla quantità di volume maturato dalle singole aree. 6. Tutti i volumi ad esclusione di quelli previsti in cessione per ERP concorrono alla corresponsione degli oneri concessori nella misura corrispondente alla quota di volume maturato da ciascuna. 7. I volumi, attribuiti agli edifici esistenti, indicati nella scheda di progetto sono quelli risultanti da una stima sommaria; i volumi effettivi finali vengono definiti da un accurato rilievo. 8. Tutti i volumi compresi nella perequazione, ad esclusione di quelli previsti in cessione per ERP, compresi nei piani attuativi presentati dopo l'approvazione del PI concorrono in maniera proporzionale all'onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e alla eventuale cessione di aree ERP. Le opere di urbanizzazione da realizzare sono definite in sede di convenzione o di redazione dello strumento attuativo qualora richiesto ai sensi del successivo comma 10. 9. Per l'attuazione degli interventi nelle zone soggette a perequazione è fatto obbligo ai proprietari della stipula di una convenzione che definisca tutti gli obblighi e corredata dagli elaborati di carattere tecnico ed economico necessari all'Amministrazione per valutare, in modo appropriato: il principio dell'unitarietà del progetto, la modalità di cessione delle aree e la corresponsione degli oneri concessori. 10. La perequazione può essere realizzata per stralci funzionali su proposta dei proprietari degli immobili che maturano almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo; in tal caso la individuazione degli stralci funzionali è a cura della Amministrazione Comunale mediante PUA.. Il perimetro di ciascuno stralcio deve permettere comunque una corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard urbanistici. 11. La distanza dei fabbricati dai confini non è inferiore a metri 5,00 e la distanza tra fabbricati non è inferiore a metri 10,00. 12. E' rispettato, ove presente, il limite di allineamento o arretramento riportato sugli elaborati di PI. 13. E' sempre ammessa, in caso di mancata cessione gratuita dell'area, la realizzazione delle opere pubbliche ricadenti nelle aree; conseguentemente, il volume originariamente afferente alle aree interessate dalle opere pubbliche realizzate spetta al Comune. 14. L'obbligo di cessione e/o realizzazione di opere pubbliche deve essere ottemperato contestualmente alla attuazione del PUA. Qualora l'Amministrazione intenda acquisire e realizzare le opere pubbliche senza attendere il PUA, potrà essere concordata la cessione gratuita delle aree necessarie rimanendo a carico dell'Amministrazione l'onere di realizzazione. In assenza di accordo e, quindi, dovendo ricorrere alla procedura esproprio le spese sostenute dovranno essere compensate all'interno del PUA. 15. E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla procedura di esproprio per l'acquisizione delle aree e la realizzazione dell'opera. 1. Il PI individua le zone omogenee derivanti da meccanismi della perequazione urbanistica e già previste dal precedente Piano. Tali zone sono confermate nello stesso assetto precedente o modificate sulla base delle valutazioni svolte nel corso dell'elaborazione del PI. 2. La modalità di attuazione è quella del PUA. 3. I parametri per la nuova edificazione e per la compensazione perequativa sono riportati nelle schede puntuali specifiche facenti parte integrante del PI. 4. Le schede contengono una tabella di riferimento denominata "Parametri per l'attuazione" nella quale sono indicate: - la superficie territoriale comprensiva delle aree edificabili e delle eventuali aree da cedere come standard primario e/o secondario è determinata da rilievo planimetrico. Qualora questa non corrispondesse alla superficie misurata graficamente sulla planimetria del PI si considera valido il rilievo; - il volume edificabile e l'indice territoriale, nel caso di discordanza tra i due valori si applica l'indice territoriale; - le aree destinate a cessione e le superfici e volumi destinati ad edilizia residenziale pubblica. I valori riportati sono da ritenersi come minimi e assolvono agli obblighi derivanti dai "Criteri per la stima del beneficio pubblico (art.6 L.R. 11/2004 artt.14 e 16, comma 4 lettera D Ter DPR 380/01) dei quali l'Amministrazione si è dotata. Nelle stesse schede sono contenute le Prescrizioni alle quali si deve attenere il PUA; qualora sia previsto, oltre a quanto riportato in tabella, la cessione e/o la realizzazione di ulteriori opere pubbliche, nelle prescrizioni stesse è indicato quando tali obblighi sono da aggiungersi alle quantità riportate in tabella. 5.16. Le aree identificate come PER/9 PER/10 e PER/16 sono soggette a PUA vigenti confermati dal PI.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si evidenzia che con la modifica è stato riscritto l'intero articolo che regola l'attuazione delle perequazioni e dei relativi P.U.A.</p>	<p>La proposta di modifica normativa precisa le modalità operative per la cessione e/o la realizzazione di opere nell'ambito delle Zone omogenee "PER"; nel valutare positivamente la modifica proposta che va nella direzione di una maggior chiarezza operativa, si rileva che essa non ha riflessi diretti sulla valutazione ambientale operata per le Zone omogenee "PER" e, pertanto, viene valutata coerente.</p>

ALLEGATO B - PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI DI VALENZA AMBIENTALE

N. PROGRESSIVO	AREA R.A.P.	PROPONENTE	OSSERVAZIONE	SINTESI RICHIESTA	CONTRODEDUZIONE	ESITO VALUTAZIONE	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
14	N.T.O.	Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Osservazione d'Ufficio - Punto n. 2 -	Si chiede di integrare l'art. 132 (Aree Fluviali) con l'indicazione sulle fasce di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41, lettera g della LR 11/2004, valutando la possibilità di rivedere il vincolo nelle aree urbanizzate e in quelle contigue;	Si propone la modifica dell'articolo come segue: Art. 132 Aree Fluviali 1. Negli elaborati di P.I. sono individuate le aree fluviali composte dall'asse fluviale e dal relativo ambito di pertinenza. 2. Le opere inerenti la regolazione dei corsi d'acqua naturali e la creazione o sistemazione di corsi e specchi d'acqua artificiali sono realizzate nel rispetto delle leggi vigenti. 3. Nelle aree fluviali sono ammessi interventi finalizzati alla sistemazione idraulica e ambientale. Nelle aree fluviali non è ammessa nuova edificazione. Per le costruzioni legittime ricadenti in dette aree è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria o demolizione con ricostruzione secondo quanto previsto all'Art. 25 . 4. Gli interventi, entro la fascia di rispetto di 10,00 metri dai corsi d'acqua, misurati dall'argine del torrente, dovranno essere subordinati al nulla dell'Ente preposto alla tutela del vincolo. 5. Il PI individua inoltre le fasce di tutela dei corsi d'acqua corrispondenti ad una ampiezza di 10 metri in ambito diverso dalle zone agricole così come delimitate nella cartografia di PI e di 30 metri in zona agricola. All'interno di tali zone sono ammessi esclusivamente: a. interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi; b. copertura di scale esterne; c. gli interventi previsti dal titolo V° della LR. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n.3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche; d. ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente; a.e. opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela	ACCOLTA Inserendo il comma n. 5 dell'art. 132	Tale proposta di modifica è alla base della valutazione ambientale delle schede di analisi n. 00203, 009, 013, 047, 059, 065, 068, 069, 070, 073, 076, 080, 083 del Rapporto Ambientale Preliminare e, pertanto, coerente.
	N.T.O.	Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Osservazione d'Ufficio - Punto n. 3 -	Si chiede di modificare ed integrare l'art. 150 (Aziende a rischio incidente rilevante) specificando che il PI recepisce l'inviluppo dell'area di danno di cui al Piano di Emergenza vigente, mentre gli scenari di danno determinati secondo quanto disposto al punto 7.1 del D.M. 9.5.2001, sono rappresentati graficamente all'interno del Rapporto di Sicurezza vigente, validato per ultimo con verbale CTR n. 1655 del 22/05/2018; considerato che tali scenari non hanno evidenziato particolari criticità per il territorio non è stato necessario procedere alla predisposizione dell'Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR). Il PI acquisirà ogni aggiornamento del Rapporto di Sicurezza e provvederà all'elaborazione del RIR nel caso in cui le conseguenze degli scenari incidentali risultassero esterni ai confini dello stabilimento.	Si propone la modifica dell'articolo come segue: Art. 150 Aziende a rischio di incidente rilevante 1. Ai sensi di DPR 18.04.1994 n. 420; DLgs 08.03.2006 n. 139; DLgs 26.06.2015 n. 105; DM 29.05.2001, Punto 7.1; è individuata nel territorio comunale una azienda a rischio di incidente rilevante. 2. Il P.I. recepisce l'inviluppo delle aree di danno, determinato dai gestori dello stabilimento secondo quanto disposto al punto 7.1 del D.M. 9.5.2001, rappresentato graficamente all'interno dell'Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR). 3. All'interno di tale elaborato sono individuate le "Aree di danno in caso di incidente rilevante" sulla base dei contenuti dei Piani di Emergenza Provvisori approvati con decreti prefettizi. 2. L'eventuale modifica delle aree di danno, opera automaticamente senza che ciò costituisca variante al P.I. Il P.I. recepisce l'inviluppo dell'area di danno di cui al Piano di Emergenza vigente, mentre gli scenari di danno determinati secondo quanto disposto al punto 7.1 del D.M. 9.5.2001, sono rappresentati graficamente all'interno del Rapporto di Sicurezza vigente, validato per ultimo con verbale CTR n. 1655 del 22/05/2018; considerato che tali scenari non hanno evidenziato particolari criticità per il territorio non è stato necessario procedere alla predisposizione dell'Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR). 3. Il PI acquisirà ogni aggiornamento del Rapporto di Sicurezza e provvederà all'elaborazione del RIR nel caso in cui le conseguenze degli scenari incidentali risultassero esterni ai confini dello stabilimento.	ACCOLTA Vengono riformulati i commi 2 e 3 dell'art. 150	Tale proposta di modifica è recepita nella scheda di analisi n. 036 del Rapporto Ambientale Preliminare e, pertanto, coerente.
	N.T.O.	Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Osservazione d'Ufficio - Punto n. 4 -	Si chiede che le aree oggetto a varianti verdi vanno indicate con apposita grafia .	Si propone la modifica dell'articolo come segue: Art. 151 Aree prive di edificabilità 1. In applicazione dell'articolo 7 della LR 4/2015 le aree delle cosiddette "Varianti Verdi" sono classificate come: - aree agricole prive di edificabilità, anche ai fini dell'attività agricola; - aree a verde privato prive di edificabilità; - superfici da riqualificare o corti da trattare unitariamente prive di edificabilità 24 2. Tali aree non possono essere comprese in perimetri di trasformazione urbanistica né direttamente, né indirettamente (localizzazione di standard urbanistici, attribuzione di diritti edificatori di qualsiasi natura ed entità, compresi quelli indiretti a titolo compensativo o perequativo).	ACCOLTA Oltre la modifica dell'art. 151 si modifica la cartografia di PI indicando le aree soggette a Variante Verde con apposita grafia	La proposta di modifica normativa consente la ripercorribilità del processo pianificatorio e, pertanto, viene valutata positivamente coerente.
	N.T.O.	Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Osservazione d'Ufficio - Punto n. 5 -	Si chiede di inserire un nuovo articolo sulla Mitigazione ambientale. Il PI, in sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) può prevedere ulteriori fasce di mitigazione ed interventi di riqualificazione tali da garantire una migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale. I nuovi interventi previsti in ambito urbano devono garantire la contestualità delle relative opere di mitigazione ambientale.	Si propone la modifica dell'articolo come segue: Art. 160 Aree di mitigazione ambientale 1. Il PI individua gli ambiti di mitigazione tra usi diversi del territorio con l'obiettivo di ridurre le situazioni di conflitto dovute a fattori di inquinamento e di ridurre l'impatto di alcune trasformazioni rispetto al contesto. L'esatta dimensione verrà definita in sede di progetto edilizio e/o di PUA. 2. La sistemazione a verde di tali zone è finalizzata alla mitigazione dei contrasti tra i diversi elementi presenti: campagna, aree industriali, aree edificate, sede stradale, parcheggi, eventuali piste ciclabili. 3. Tali ambiti mantengono la destinazione della zona adiacente, ma non sono edificabili pur contribuendo all'indice di zona. Possono essere destinati alla fruizione delle attività ricreative e del tempo libero all'aperto. Devono essere previsti in relazione al contesto: - sistemi fono-assorbenti preferibilmente tramite la realizzazione di ampie fasce arborate da utilizzare a bordi-strada, a contorno delle aree industriali; - fasce tampone; - dispositivi di filtro (forestazione di pianura) tra la zona produttiva e gli insediamenti residenziali; - riqualificazione e potenziamento della rete ecologica; - ampliamento delle fasce di rispetto. 4. Nella realizzazione di nuovi insediamenti produttivi ovvero di nuova intensa edificazione sono realizzate fasce verdi di mascheramento e di integrazione paesaggistica, almeno sui lati che fronteggiano la campagna aperta o siti di particolare valenza paesaggistica, oppure su aree individuate dagli elaborati di P.I.. 2. La sistemazione a verde di tali zone è finalizzata alla mitigazione dei contrasti tra i diversi elementi presenti: campagna, aree industriali, aree edificate, sede stradale, parcheggi, eventuali piste ciclabili. 5. Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che hanno richiesto tali mitigazioni.	ACCOLTA Oltre la riformulazione dell'art. 160 si interviene con la modifica della fascia di mitigazione ambientale e del conseguente verde privato nel punto di affluenza del torrente Garzaro nel fiume Agno al fine di uniformare tutto l'ambito di mitigazione ambientale della zona a 5m come già presente nella maggior parte della sponda destra del fiume Agno	Tale proposta di modifica è recepita come prescrizione, in particolare, nelle schede di analisi delle aree del Rapporto Ambientale Preliminare che hanno interferenza con la rete ecologica e, pertanto, coerente.

ALLEGATO B - PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI DI VALENZA AMBIENTALE

N. PROGRESSIVO	AREA R.A.P.	PROPONENTE	OSSERVAZIONE	SINTESI RICHIESTA	CONTRODEDUZIONE	ESITO VALUTAZIONE	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
14	N.T.O.	Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Osservazione d'Ufficio - Punto n. 6 -	7. Prevedere che per aree di attenzione del P.A.I. rispetto a quanto indicato nella cartografia di P.I. prevale il grado di pericolosità eventualmente assegnato dall'Autorità di Bacino. La cartografia sarà adeguata d'ufficio.	Si propone la modifica dell'articolo come segue: Art. 168 Compatibilità geologica ai fini urbanistici 1. Nel territorio comunale sono presenti 3 classi di compatibilità geologica: aree idonee, aree idonee a condizione e aree non idonee. In attesa di uno specifico PI che approfondisca tale tematica, si fa riferimento alle NT del PATI, Art. 22. 2. Le aree idonee non presentano problematiche particolari per gli interventi urbanistici per i quali deve comunque essere redatta apposita relazione per la definizione del modello geologico-geotecnico ed idrogeologico-idraulico e per la caratterizzazione sismica, nonché la valutazione di compatibilità idraulica, come previsto dalla normativa vigente. Il grado di approfondimento delle indagini sarà funzione dell'importanza dell'opera. 3. Nel caso delle aree idonee a condizione , l'analisi delle criticità e "le condizioni imposte per l'idoneità" dovranno comprendere "anche la valutazione delle condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche", compreso "l'eventuale espletamento delle procedure per l'attribuzione del grado di pericolosità". L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche attuate alla scala dei singoli interventi. Tali indagini dovranno essere adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'intervento ed al contesto in cui si inserisce, nonché in funzione dell'ubicazione e della tipologia dell'intervento stesso, accompagnate da valutazioni idrogeologiche e/o idrauliche, da verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione. Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione sufficientemente estesa anche alle aree circostanti, in modo da poter avere una visione d'insieme dell'area di intervento e dovranno individuare l'elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio. 4. Per le aree non idonee in generale sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente, nonché alla gestione del territorio ed in particolare alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto. I fabbricati esistenti che ricadono su terreni "non idonei" possono essere assoggettati agli interventi di cui alle lettere a, b, c del DPR 380/2001, art. 3; possono essere consentiti anche interventi di ampliamento per adeguamenti a scopo igienico-sanitario, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per ricavo di locali accessori (depositi attrezzi, legnaie, box auto, impianti tecnologici, ...), nonché, nelle zone montane, la realizzazione di rifugi e malghe. Sono consentiti anche interventi relativi ad infrastrutture non altrimenti ubicabili ed alla sentieristica, alla posa di sottoservizi e reti tecnologiche, nonché al mantenimento delle sole attività esistenti. 5. Tutti gli interventi sono comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su indagini geologico-geotecniche e studi idrogeologici e/o idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio geologico e/o idraulico. Lungo il margine della classe "non idonea" per una penetrazione non superiore a 20 m, è possibile la nuova edificazione purché preceduta da indagini geologiche, geotecniche ed idrogeologiche riferite all'area interessata dall'intervento e a un adeguato intorno geomorfologico, comprovanti che l'area ricade in terreno classificato almeno "idoneo a condizione", con precisazione delle specifiche condizioni che eventualmente rendono ammissibile l'intervento. Qualora l'area ricada in terreno "non idoneo", se ne conferma l'inedificabilità. 6. Qualora a seguito di studi di approfondimento o modifiche degli strumenti di settore approvati dagli Organi competenti venisse modificata la classificazione delle zone e il grado di pericolosità questi sostituiscono la cartografia e le NTO senza necessità di Variante al PI.	ACCOLTA Inserendo il comma n. 6 all'art. 168	Il Rapporto Ambientale Preliminare descrive la procedura per l'aggiornamento delle Zone di Attenzione - Conoide, al momento in corso presso la Regione del Veneto, e, pertanto, la proposta di modifica risulta coerente.
	N.T.O.	Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Osservazione d'Ufficio - Punto n. 7 -	Si chiede di aggiungere un articolo inerente la Microzonazione Sismica. Il Comune di Valdagno ha effettuato lo Studio di Microzonazione sismica in attuazione dell'art. 11 -Interventi per la prevenzione del rischio sismico- della Legge n. 77 del 24 giugno 2009 per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile. Lo studio è stato approvato, in linea tecnica, con verbale della Commissione Tecnica per la microzonazione sismica (ex art. 5 OPCM 3907/10) del 22/03/2018 come da nota prot. n. 136.940 del 11/04/2018 della Regione del Veneto. Per l'attuazione e la normativa si rimanda a quanto espresso nello Studio di Microzonazione Sismica.	Si propone la modifica dell'articolo come segue: Art. 170 Piano di microzonazione sismica 1. Il comune di Valdagno ha redatto lo studio di microzonazione sismica di Livello 1, su tutto il territorio comunale, secondo le modalità riportate negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvato dalla Commissione tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del 22/03/2018 - Dipartimento della protezione civile-Ufficio rischio sismico e vulcanico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In fase di progettazione, si rende necessaria una valutazione sulla reale applicabilità delle procedure semplificate, riportate nelle attuali Norme Tecniche sulle Costruzioni (Categoria di Sottosuolo), alla luce del contesto tettonico-stratigrafico non sempre riconducibile a modelli mono-dimensionali. In questo caso, si dovranno adottare procedure di Risposta Sismica Locale (RSL) in grado di quantificare correttamente l'amplificazione sismica locale. 3. In ogni caso le norme del Piano di Microzonazione sismica approvato prevalgono sulle presenti NTO per le parti di competenza.	ACCOLTA Inserendo il nuovo art. 170 nelle Norme Tecniche Operative	La proposta di modifica è recepita come prescrizione nelle schede di analisi delle aree del Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione della Relazione geologica e geotecnica degli interventi e, pertanto, risulta coerente.

PROPONENTE:
COMUNE DI VALDAGNO

Il Dirigente
Arch. Maurizio Dal Cengio
Documento sottoscritto in forma digitale
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

VALUTATORE:

Dr.ssa Geol. Nicoletta Toffaletti
Documento sottoscritto in forma digitale
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

Data della Firma Digitale